



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
G.M.C.C. n. 27 del 30.08.08

CITTA' DI POLICORO

(PROVINCIA DI MATERA)

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO
E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

PARTE I ORGANIZZAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Interpretazione del regolamento
- Art. 3 Durata in carica del Consiglio
- Art. 4 Luogo delle adunanze
- Art. 5 Esposizione della bandiera

CAPO II PRESIDENZA

- Art. 6 Presidenza delle sedute
- Art. 7 Compiti del Presidente del Consiglio

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 Gruppi consiliari – Costituzione
- Art. 9 Conferenza dei Capi gruppo

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 10 Elezione, durata, posizione giuridica (riserva di legge)

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

- Art. 11 Prima seduta del Consiglio
- Art. 12 Dimissioni
- Art. 13 Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 14 Decadenza per assenza ingiustificata
- Art. 15 Surroga dei Consiglieri
- Art. 16 Sospensione – Consigliere Supplente

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 17 Emendamenti
- Art. 18 Diritto di iniziativa
- Art. 19 Attività ispettiva – interrogazioni
- Art. 20 Interpellanze e mozioni
- Art. 21 Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 22 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 23 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 24 Diritti, indennità, rimborsi
- Art. 25 Assenze, giustificazioni, congedi
- Art. 26 Astensione obbligatoria
- Art. 27 Responsabilità personale – esonero
- Art. 28 Accesso ai locali
- Art. 29 Nomine e designazioni
- Art. 30 Funzioni rappresentative

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I CONVOCAZIONE

- Art. 31 Competenza
- Art. 32 Calendario delle riunioni
- Art. 33 Avviso di convocazione

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 34 Deposito atti
- Art. 35 Adunanza in prima convocazione
- Art. 36 Adunanze in seconda convocazione e modalità di svolgimento
- Art. 37 Casi particolari

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 38 Adunanze pubbliche
- Art. 39 Adunanze segrete

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 40 Ordine della discussione
- Art. 41 Disciplina delle adunanze
- Art. 42 Presenza del pubblico
- Art. 43 Comportamento del pubblico
- Art. 44 Presenza organi di informazione

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

- Art. 45 Svolgimento dei lavori
- Art. 46 Nomina scrutatori
- Art. 47 Modalità degli interventi
- Art. 48 Fatto personale
- Art. 49 Gli emendamenti
- Art. 50 Ordine del giorno
- Art. 51 Argomenti non attinenti all'ordine del giorno. Integrazioni dell'o.d.g.
- Art. 52 Questioni pregiudiziali e sospensioni
- Art. 53 consultazioni
- Art. 54 Discussioni di interrogazioni ed interpellanze
- Art. 55 Dichiarazione dell'interrogante
- Art. 56 Interrogazioni e interpellanze stesso argomento
- Art. 57 Mozione d'ordine
- Art. 58 Chiusura della discussione – Dichiarazioni di voto

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – IL VERBALE

- Art. 59 La partecipazione del segretario all'adunanza
- Art. 60 I verbali dell'adunanza – redazione e firma
- Art. 61 Registrazione fonica – Stenotipia

PARTE IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 62 La competenza esclusiva
- Art. 63 Conflitti di attribuzione

CAPO II LE DELIBERAZIONI

- Art. 64 Forma e contenuti
- Art. 65 Approvazione – revoca – modifica

CAPO III LE VOTAZIONI

- Art. 66 votazione per alzata di mano
- Art. 67 votazione per appello nominale
- Art. 68 votazione a scrutinio segreto
- Art. 69 Astensione dei Consiglieri
- Art. 70 Proclamazione del risultato
- Art. 71 votazione per nomina di persone
- Art. 72 votazione distinta per ogni proposta
- Art. 73 Modalità della votazione pubblica

PARTE V COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 74 Tipologia delle Commissioni Consiliari
- Art. 75 Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 76 Funzioni
- Art. 77 Audizioni
- Art. 78 Costituzione delle Commissioni permanenti
- Art. 79 Nomina dei componenti delle Commissioni
- Art. 80 Partecipazione ai lavori delle Commissioni
- Art. 81 Presidenza
- Art. 82 Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e/o del Vice Presidente
- Art. 83 Segreteria delle Commissioni
- Art. 84 Convocazione
- Art. 85 Validità delle sedute
- Art. 86 Conferenza Presidenti, riunioni congiunte
- Art. 87 Sostituzione dei componenti
- Art. 88 Commissione di indagine
- Art. 89 Commissioni di studio e Commissioni speciali
- Art. 90 Indennità di presenza
- Art. 91 Norma di rinvio

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 92 Rinvio a leggi ed atti regolamentari
- Art. 93 Pubblicità e diffusione del Regolamento
- Art. 94 Norma transitoria e finale
- Art. 95 Entrata in vigore

A
Pasquale Settembrino,
indimenticato e prezioso collaboratore,
per la sua attività resa nella elaborazione del
presente Regolamento

PARTE I
ORGANIZZAZIONE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Viene emanato in applicazione dello Statuto, e dei principi stabiliti nello stesso, nonché ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Art.2
(Interpretazione del Regolamento)

1. Quando, nel corso delle adunanze, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali delle fonti normative suddette, udito il parere del Segretario Generale.

2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio Comunale.

3. Qualora nella conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate, seguendo la procedura di cui al precedente comma terzo. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Art.4
(Luogo delle adunanze)

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Qualora circostanze speciali o di forza maggiore non permettano la riunione nella sede ufficiale delle adunanze, il Presidente del Consiglio può determinare, con

apposito e motivato provvedimento, un diverso luogo di riunione, compreso nel territorio di Policoro, dandone notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

2. La sala delle adunanze dovrà essere aperta al pubblico almeno 15 minuti prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

Art.5 (Esposizione della bandiera)

1. Dalle ore 8,00 del giorno fissato per la seduta, nell'apposito spazio all'interno della struttura comunale, dovrà essere esposta, per l'intera giornata, la bandiera nazionale, e quella della Unione Europea che vi rimarranno fino alla chiusura della seduta stessa.

CAPO II PRESIDENZA

Art.6 (Presidenza delle sedute)

1. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

4. Dirige e modera la discussione sugli affari nell'ordine prestabilito; fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

5. E', inoltre, investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi, dello Statuto, del regolamento e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

6. Ha facoltà di sciogliere la seduta, anche prima che sia stato esaurito l'ordine del giorno, per incidenti sopraggiunti o per altro legittimo motivo. Nel caso il Presidente abbandoni la sala, non è consentito a nessuno dei Consiglieri rimasti di assumere la Presidenza e continuare validamente la seduta. Qualora i Consiglieri ritengano che il provvedimento di sospensione o di scioglimento della seduta costituisca atto arbitrario o illegale, potranno denunciare l'illegalità al Prefetto mediante dichiarazione che il Segretario Generale inserirà a verbale.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; nella seconda votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Per tale votazione ciascun Consigliere comunale ha diritto ad un solo voto che esprime a favore di un candidato Presidente.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula di rito.

9. I Vice Presidenti sono eletti con successive separate votazioni da cui risulteranno eletti il consigliere di maggioranza e di minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti. I Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Vice Presidente Vicario è nominato dal Presidente del Consiglio dopo l'elezione dei Vice Presidenti.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale e i vice Presidenti rimangono in carica dopo la loro elezione per un periodo di anni due e mesi sei, in vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere riconfermati per un periodo analogo con delibera del Consiglio. Gli stessi possono essere revocati dal loro incarico su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art.7 (Compiti)

1. I compiti del Presidente del Consiglio comunale sono riportati nello statuto vigente e di seguito vengono riepilogati:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale;
- b) coordina l'attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;
- c) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l'assegnazione al gruppo consiliare prescelto;
- d) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali - iscritte a protocollo - e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;
- e) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione da parte dello stesso;
- f) garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
- g) convoca il Consiglio Comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme di legge e del presente Regolamento iscrivendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- h) riceve le osservazioni del collegio dei revisori dei conti al Consiglio Comunale;
- i) fa istruire, dai competenti uffici, le deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale, dei Dirigenti, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
- j) convoca, di concerto con il Sindaco, i Dirigenti del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;
- k) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
- l) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le risoluzioni da sottoporre al Consiglio;
- m) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; attesta la partecipazione di questi al Consiglio Comunale;
- n) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- o) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio Comunale insieme al Segretario Comunale;

p) attiva le liti giurisdizionali e resiste alle liti, nell'interesse del Consiglio Comunale, previa intesa con il Sindaco fermo restando le competenze del Sindaco di cui all'art. 53 comma 5° lett. d) del vigente statuto;

q) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dallo Statuto.

2. Egli ha diritto di ricevere l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta, con la clausola di esecutività, contestualmente ai capi gruppo consiliari, da notificarsi presso il proprio Ufficio.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art.8 (Gruppi Consiliari - Costituzione)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo nel corso della prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, cioè chi abbia ricevuto i maggiori suffragi di preferenza, escludendo i candidati non eletti alla carica di Sindaco.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un nuovo gruppo consiliare che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

5. Ai capi gruppo consiliari come sopra determinati, devono essere effettuate dalla Segreteria generale, tutte le comunicazioni ai sensi della legge vigente.

6. Ciascun Gruppo consiliare, per non più di una volta al mese, può richiedere l'utilizzo gratuito della sala consiliare per convegni di natura politica, sociale e culturale previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio, da acquisire al protocollo generale almeno 20 giorni prima della data indicata.

Il Presidente del Consiglio concede l'utilizzo della sala salvo impegni istituzionali dell'Ente.

Art.9
(Conferenza dei Capi gruppo)

1. La conferenza dei Capi gruppo è organo consultivo del Sindaco e del Presidente delle adunanze Consiliari. Concorre a definire la programmazione delle riunioni ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La stessa è presieduta da chi la convoca.
2. Nella Conferenza dei Capi gruppo sono rappresentati tutti i gruppi consiliari. Essa costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
3. La conferenza esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e più precisamente:
 - a) concorre alla programmazione delle riunioni consiliari, fermo restando la competenza esclusiva del Presidente del Consiglio sugli argomenti da trattare e sulla loro iscrizione all'ordine del giorno;
 - b) esprime pareri sull'organizzazione dei lavori delle commissioni consiliari ed il loro coordinamento con quelli di altri organismi istituzionali;
 - c) esamina le designazioni pervenute dai gruppi consiliari e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati nel presente regolamento.
4. Alla conferenza possono essere invitati gli Assessori delegati per le materie in discussione.
5. Alla riunione partecipa il Segretario Generale o il suo sostituto ed eventualmente i Dirigenti richiesti dal Presidente del Consiglio che la convoca.
6. La Conferenza, inoltre, può essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata da un numero di Capi gruppo che rappresentano almeno il trenta per cento dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La conferenza è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; le decisioni da essa assunte sono atti di indirizzo per il Sindaco, per il Presidente del Consiglio e per il Presidente delle Commissioni Consiliari, se adottate con il voto unanime dei presenti.
8. I Capi gruppo, possono delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
9. Delle riunioni è redatto verbale sommario a cura del Segretario Generale o del funzionario dallo stesso designato a parteciparvi.
10. Le risorse finanziarie per il funzionamento della conferenza dei capigruppo e delle commissioni in genere sono previste nel bilancio annuale e pluriennale, in apposito capitolo di spesa.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

Art.10 (Riserva di legge)

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

Art.11 (Prima Seduta del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio, e si svolge sull'ordine del giorno seguente:

- a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
- b) comunicazione e formalizzazione dei Capigruppo Consiliari;
- c) comunicazioni del Sindaco circa la nomina degli assessori e del Vice-Sindaco e della correlativa assegnazione delle deleghe;
- d) elezioni del Presidente del Consiglio e dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale;
- e) elezione tra i propri componenti della Commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti del D.P.R. 20.03.1967, n.223.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discute, provvedendo in quella sede, esaminata la condizione degli eletti a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art.69 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Qualora l'ordine del giorno preveda la presa d'atto delle dimissioni di uno o più Consiglieri comunali il seggio resosi vacante viene attribuito al primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Art.12 (Dimissioni)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono ricevute dal Presidente del Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione al protocollo generale deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante. Nel caso di dimissioni di più Consiglieri si procede con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. La loro sostituzione deve avvenire con due votazioni distinte:

- a) surroga con il primo candidato non eletto nella lista;
- b) convalida del consigliere subentrante.

Art.13

(Decadenza e rimozione dalla carica)

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.60 del D.Lgs. n.267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n.570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 60 del D.Lgs. n.267/2000, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art.69 del D.Lgs. n. 267/2000 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1° dell'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi dell'art. 59 della medesima disposizione.

4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, convoca il Consiglio che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.

Art.14

(Decadenza per assenza ingiustificata)

1. E' pronunciata la decadenza dalla carica di Consigliere comunale per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, siano esse ordinarie, straordinarie o urgenti.

2. Le assenze e le giustificazioni sono comunicate dal Presidente del Consiglio, al Consiglio comunale che decide a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.15

(Surroga dei Consiglieri)

1. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.16
(Sospensione - Consigliere supplente)

1. I Consiglieri possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistano i motivi di cui all'art.59 del D.Lgs n.267/2000.

2. Il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs n.267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente articolo.

CAPO III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.17
(Emendamenti)

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. Qualora il consigliere che ha presentato un emendamento sia assente al momento della discussione dello stesso, il Presidente del Consiglio chiederà se l'emendamento è fatto proprio da altro consigliere.

3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario generale, su richiesta del Presidente esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

4. E' consentito ad ogni consigliere presentare più emendamenti, ma nessun emendamento sarà ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle singole parti di essa alle quali l'emendamento stesso si riferisce.

Art.18 (Diritto d'iniziativa)

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, per la valutazione, previa effettuazione a cura dei settori competenti, dell'istruttoria e dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs. n.267/2000. La proposta di deliberazione, completata dell'istruttoria amministrativa, viene trasmessa alla Commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere anche nella sua valenza o attualità politica. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non sia legittima o sia priva della copertura finanziaria, o non sia stata approvata dalla Commissione, il Presidente del Consiglio, comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.

4. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si sia conclusa favorevolmente, la proposta viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, con le modalità e le procedure di cui all' art. 17.

Art.19 (Attività ispettiva - interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta tramite il Presidente del Consiglio, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato.

2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta.

3. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione. Alle interrogazioni a risposta scritta dovrà essere dato riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 267/2000.

4. L'illustrazione della interrogazione verbale non potrà essere superiore a cinque minuti; l'interrogante avrà diritto ad un ulteriore minuto per l'eventuale replica.

Art.20 **(Interpellanze e mozioni)**

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui all'art.43 del D.Lgs n.267/2000 hanno diritto di presentare al Presidente del Consiglio interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni, saranno iscritte all'Od.G. del primo Consiglio Comunale successivo alla data di presentazione.

Art.21 **(Richiesta di convocazione del Consiglio)**

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in base alle norme dell'art. 31 , comma 4° lett.d) dello statuto vigente ed ai sensi dell'art. 39 comma 2° del D.lgs. n. 267/2000, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta scritta dei consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Le richieste al Presidente del Consiglio Comunale di cui ai precedenti commi sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene fatta dallo stesso Presidente.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni e risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art.39 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.22

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.24 della L.7 agosto 1990, n.241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.23

(Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

1. Il Consigliere comunale che chiede copia di atti correlati alle sue funzioni e non consultabili o riproducibili on line o immessi in rete locale protetta e scaricabili attraverso idonea password, ha diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, delle determine e/o provvedimenti dirigenziali, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, (se costituiti).

2. La richiesta di copia di documentazione espressa in modo verbale è effettuata dal Consigliere Comunale direttamente al Dirigente e/o al responsabile del servizio presso il quale sono detenuti gli originali.

3. Il dirigente competente al rilascio delle copie richieste qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti, ne informa entro il termine di tre giorni il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo, in conformità all'art. 8 della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

5. Le copie degli atti non riproducibili con le attrezzature disponibili in ufficio (progetti etc.), potranno essere rilasciate entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.24
(Diritti, indennità, rimborsi)

1. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs n.267/2000 e dall'art. 2-bis della legge n. 26 del 28.02.2001, di conversione del D.L. n. 392/2000.

2. Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno, nella misura stabilita e nei termini sanciti dalla legge. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24,00 del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri nella stessa misura e alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni permanenti, formalmente istituite e convocate, delle Commissioni speciali, di indagine o previste da leggi o regolamenti, e/o comunque nominate dal Consiglio Comunale.

4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.Lgs. n.267/2000, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

5. Il conteggio delle presenze e la conseguente liquidazione avverrà alla fine di ogni semestre.

6. I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, come stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, se formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio a recarsi fuori del territorio comunale, per ragioni del loro mandato. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art.25
(Assenze, giustificazioni, congedi)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza prima della chiusura della stessa deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario dell'Ente perché ne sia presa nota a verbale.

3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore ad un mese, comprensivo delle festività, da usufruire con continuità o suddiviso al massimo in due volte, durante tutto il periodo di durata del mandato elettivo, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazioni al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza successiva.

4. Nel caso di assenza diversa dal congedo, il Consigliere deve darne giustificazione successiva alla assenza, mediante motivata comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio. In mancanza l'assenza è ingiustificata.

5. Il Presidente dopo avere effettuato le opportune valutazioni dà comunicazione al Consiglio dell'avvenuta giustificazione ed in caso di mancata o carente giustificazione comunica l'assenza ingiustificata da parte del Consigliere.

6. Sono considerate sempre assenze giustificate quelle fatte per malattia o ricovero ospedaliero debitamente certificate.

7. Verificandosi le condizioni previste dall'articolo 14 il Presidente inserisce all'ordine del giorno, nella prima seduta utile, la proposta di decadenza dalla carica del consigliere in questione.

8. Il Consiglio, prima di pronunciare la decadenza dalla carica del consigliere, deve effettuare ogni occorrente apprezzamento in ordine alla fondatezza, alla serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute del consiglio e della documentazione esibita, valutandole nel merito.

9. La proposta di decadenza di cui al precedente comma deve essere comunicata al Prefetto 10 giorni prima del relativo esame da parte del Consiglio Comunale.

Art.26 **(Astensione obbligatoria)**

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le Istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.27 **(Responsabilità personale - esonero)**

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità patrimoniali stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.28 (Accesso ai locali)

1. Il Consigliere ha diritto di accedere a tutti i locali del Comune durante le ore d'ufficio a prescindere dalla disciplina dell'accesso del pubblico.

CAPO IV NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.29 (Nomine e designazioni)

1. Entro 30 giorni dalla convalida o entro un arco di tempo intercorrente tra il 45° e 15° giorno della scadenza del precedente incarico degli eletti, il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio. La nomina o la designazione è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

3. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.67 del D.lgs. n. 267/2000.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui sopra.

Art.30 (Funzioni rappresentative)

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico, solo qualora sia assente il Presidente del Consiglio o i suoi Vice Presidenti. Essa interviene insieme al Sindaco, ed ai componenti della Giunta comunale.

3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

PARTE TERZA FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I CONVOCAZIONE

Art.31 (Competenza)

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio comunale; di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno 1/5 dei Consiglieri.

Art.32 (Calendario delle riunioni)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria ed urgente.
2. E' considerata seduta ordinaria quella in cui si trattano i seguenti argomenti:
 - Bilancio e relative variazioni, comprese le ratifiche delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta;
 - Consuntivo;
 - Statuti e Regolamenti.
3. In tutti gli altri casi non indicati nel 2° comma del presente articolo, la seduta è considerata straordinaria.
4. E' considerata in ogni caso in seduta straordinaria la riunione indetta:
 - a) su iniziativa del Presidente del Consiglio;
 - b) su iniziativa del Prefetto;
 - c) su richiesta scritta di 1/5 dei Consiglieri in carica, che devono indicare gli argomenti da trattare;
 - d) su iniziativa del Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta urgente per questioni rilevanti ed indilazionabili.
6. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall' art. 4 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti delle Regioni, di altri Comuni, delle Province e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

Art.33
(Avviso di convocazione)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnare - unitamente all'elenco degli argomenti da trattare - al domicilio dei Consiglieri o a persona di fiducia che il Consigliere può indicare per iscritto al Presidente, ovvero al domiciliatario residente nel Comune di Policoro appositamente designato dal Consigliere residente in altro Comune, nei seguenti termini:

a) per le sedute ordinarie, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta;

b) per le sedute straordinarie, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta;

c) per i casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della seduta;

d) per il computo dei termini non si terrà conto del giorno dell'avvenuta notificazione mentre verranno considerati i giorni festivi, così come disposto dall'art.155 del Codice di procedura civile.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria, straordinaria ed urgente del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Entro lo stesso termine, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno viene inviata a cura della Segreteria generale, assicurando il tempestivo recapito:

- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;

- ai Dirigenti degli uffici e servizi comunali;

- agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

4. Il Presidente del Consiglio dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti.

5. Nel caso non risulti possibile consegnare l'avviso di convocazione al domicilio - per irreperibilità del Consigliere ed assenza di persone capaci a riceverlo - o a persona di fiducia, il messo deposita l'avviso stesso nella Segreteria del Comune, e di ciò dà comunicazione al destinatario mediante apposito foglio da affiggersi alla porta della sua abitazione.

6. Analogamente, per i consiglieri residenti in altri comuni, qualora non risulti possibile consegnare l'avviso al domiciliatario residente nel Comune di Policoro, il messo deposita l'avviso stesso nella Segreteria del Comune e di ciò dà comunicazione allo stesso domiciliatario mediante apposito foglio da affiggersi alla porta del suo domicilio.

7. Il Presidente deve munirsi della prova dell'avvenuto recapito dell'avviso di convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.34 (Deposito Atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo in cui viene diramato l'avviso.
2. Qualora dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio progetti di regolamenti, di questi dovrà essere inviata copia a ciascun capo-gruppo, unitamente all'avviso di convocazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui sopra, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. Qualora la convocazione del Consiglio Comunale venga effettuata nei termini minimi precedentemente indicati, l'Ufficio di Segreteria deve restare aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 negli eventuali giorni festivi, al fine di consentire ai Consiglieri la consultazione degli atti. Se non fosse possibile garantire l'apertura di detti Uffici in tali giorni, i termini di convocazione dovranno essere maggiorati di un numero di giorni pari a quelli festivi.

Art.35 (Adunanza in prima convocazione)

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto il Presidente dispone che si rinnovi l'appello trascorsi trenta minuti.
3. Nel caso in cui trascorso inutilmente il termine di cui sopra, ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, accertata la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione, la stessa può avere inizio. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario generale il quale, accertando che in ordine a tali comunicazioni i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, per 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, la stessa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. Nel caso in cui il Consiglio si protragga oltre le ore 24,00 la seduta può essere sospesa. La continuazione avrà luogo nel giorno successivo, alla stessa ora fissata nell'avviso di convocazione per la riunione iniziale del consiglio.

6. Gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno rimasti da trattare vengono discussi in prosieguo di seduta.

7. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

8. Nell'avviso di prima convocazione deve necessariamente essere indicata la data di svolgimento della seconda convocazione.

Art.36

(Adunanze in seconda convocazione e modalità di svolgimento)

1. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune più uno, compreso il Sindaco, atti di cui alle materie richiamate nell'art. 42 del D.Lvo 267/2000

2. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art.37

(Casi particolari)

1. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

2. Non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

3. Ai fini del computo del numero dei presenti, i Consiglieri che sopraggiungono nel corso della seduta sono tenuti a dichiarare espressamente la loro presenza; parimenti sono tenuti a informare sulla loro assenza i Consiglieri che abbandonano l'aula prima del termine della seduta.

4. In caso di seduta deserta viene comunque redatto apposito verbale, con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti.

CAPO III PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

Art. 38 (Adunanze pubbliche)

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art.42 successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 39 (Adunanze segrete)

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario generale, il Vice Segretario e gli addetti dell'ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.40 (Ordine della discussione)

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza; partecipano alle adunanze seduti e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente e al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al Presidente del Consiglio è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art.41 (Disciplina delle Adunanze)

1. IL Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare che la discussione e l'assunzione delle deliberazioni siano effettuate nell'osservanza delle leggi ed in assoluta regolarità.

2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni, ovvero pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli toglie la parola. Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la immediata indizione della Conferenza dei Capigruppo, udito il parere della quale, alla ripresa può diffidare l'interessato. La dichiarazione di diffida, riportata in verbale viene trasmessa al Prefetto per i provvedimenti di competenza, anche ai fini dei provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.142 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.42 (Presenza del Pubblico)

1. Avendo il Consiglio interesse a pubblicizzare al massimo i propri lavori, la presenza dei cittadini deve essere facilitata in ogni modo anche mediante la preventiva predisposizione di sedie. La eventuale presenza di persone diversamente abili sarà agevolata anche attraverso la riserva di posti a sedere. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso ed a mantenere un contegno assolutamente corretto. Chiunque acceda nella sala delle riunioni non può portare armi, coltelli, bastoni e comunque strumenti di qualsiasi offesa ad eccezione della forza pubblica.

2. Nessuna persona estranea (neanche la Forza Pubblica se non su richiesta del Presidente) ad eccezione del personale addetto ai servizi, può avere accesso, nel corso della seduta, alla parte della sala riservata ai consiglieri.

3. Il Comando di Polizia Locale avuta notizia della convocazione del Consiglio Comunale predisporrà la presenza durante tutta la seduta di un congruo numero di vigili, comunque non meno di due per disciplinare la presenza del pubblico. Il Comando di Polizia Locale, altresì, provvederà che dalle ore 8,00 e fino al termine della seduta del Consiglio la zona parcheggio antistante il Palazzo Comunale sia riservata ai Consiglieri.

Art.43
(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani o della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal 1° comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Conferenza dei Capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che vengono esposte nella sala delle adunanze.

Art.44
(Presenza organi di informazione)

1. Agli Organi d'informazione è riservato un posto speciale nella Sala consiliare. Gli operatori dell'informazione per accedere alla parte riservata devono essere preventivamente accreditati dal Presidente del Consiglio previa domanda scritta.
2. L'accreditamento degli operatori dell'informazione va rinnovato annualmente. Coloro che risultano non accreditati dovranno presentare preventiva domanda scritta al Presidente di volta in volta.
3. Eventuali registrazioni audio - visive del lavoro del Consiglio Comunale, eccedenti i 10 minuti, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente, che sentiti i Capi gruppo ne determinerà i tempi e le modalità.
4. Per le trasmissioni "in diretta" radiofonica e/o televisiva dell'intera seduta Consiliare, il Presidente può rilasciare l'autorizzazione, di cui sopra, previo parere favorevole della maggioranza dei Capi gruppo.
5. Le interviste durante i lavori del Consiglio potranno avvenire solo fuori dall'aula.
6. Il Consigliere ha diritto, mediante apposita richiesta rivolta al Presidente, che del suo intervento non vengano effettuate registrazioni audio - visive.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art.45 (Svolgimento delle sedute)

1. L'adunanza inizia con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale.
2. Accertata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Presidente, anche al fine della decadenza, renderà edotti i Consiglieri e il Segretario Generale e farà constatare a verbale le giustificazioni addotte per iscritto con fonogramma o altro mezzo idoneo dei Consiglieri assenti.
3. Il Presidente durante le sedute non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesta da almeno un consigliere, e quando, esaurita la discussione si stia per passare ad una votazione.
4. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente fa le eventuali comunicazioni di rito su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio e quindi dà inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Gli oggetti sottoposti a deliberazione del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine sia mutato e la proposta, se nessuno si opponga, si ritiene senz'altro accettata, altrimenti si sottoporrà a votazione.
6. La mutazione dell'ordine in discussione può essere proposta anche da un Consigliere; ma in tal caso sarà sottoposta al voto del Consiglio. Solo il proponente la mutazione, oltre il Presidente, avrà la parola, e, contro sarà ammesso a parlare un solo Consigliere. La votazione sulla proposta di mutazione dell'ordine di discussione si farà per alzata di mano. La proposta non si riterrà approvata se non avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti (astenuiti esclusi).
7. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Presidente o di un Consigliere, sospesa per essere proseguita per ulteriori discussioni o per la votazione in una successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e di uno contro. Su proposta di un Consigliere, il Presidente, a seguito di esito favorevole di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e di uno contro, dispone il ritiro dell'argomento ed il rinvio dello stesso ad una successiva seduta.
8. Gli Assessori partecipano alle sedute di Consiglio, senza diritto di voto, con funzioni di relatori; agli stessi è riconosciuto il diritto di intervento solo sulle materie di specifica competenza della propria delega poste all'esame dell'ordine del giorno.
9. Il Presidente del Consiglio può ammettere o disporre la presenza e l'intervento ai lavori del Consiglio anche di persone estranee quali: i capi settore ed i funzionari comunali, i progettisti di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, esponenti di associazioni e/o di enti pubblici e privati, esperti di materie oggetto di discussione, dirigenti sindacali, membri del parlamento nazionale ed europeo, membri del governo e di persone il cui contributo di idee sarà ritenuto comunque utile ai fini di un proficuo lavoro consiliare. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e

risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i Dirigenti, Funzionari e Consulenti vengono congedati e possono lasciare l'aula, restando a disposizione se richiesto.

Art.46

Nomina scrutatori (Designazione e funzioni)

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori. La votazione dovrà essere ripetuta con la sola presenza dei medesimi consiglieri che hanno partecipato alla 1^a votazione.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nelle funzioni di verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 47

(Modalità degli interventi)

1. I Consiglieri, che intendano intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale concede la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni; in ogni caso ha precedenza chi chiede la parola per mozioni d'ordine.

2. Il Sindaco, un assessore o un relatore designato dal Consiglio, comunica ed illustra l'oggetto in trattazione mettendo in evidenza in linea generale il proprio pensiero o quello della Giunta ed eventualmente le osservazioni degli Organi Amministrativi, tecnici e contabili. L'argomento può essere illustrato mediante relazione scritta, letta dal relatore o divulgata in copia a ciascuno dei presenti.

3. Nessun Consigliere potrà prendere la parola se prima non l'abbia ottenuta dal Presidente il quale l'accorderà secondo l'ordine della domanda od iscrizione, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiarerà di cedere ad altri il proprio turno.

4. Nessun Consigliere può intervenire per più di una volta su uno stesso argomento salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto. Il Sindaco e gli Assessori, durante la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie deleghe, possono intervenire ripetutamente, in qualunque momento della discussione, per apportare integrazioni o chiarimenti, previa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio.

5. A nessuno è consentito di interrompere chi parli, salvo che per richiamo al regolamento da parte del Presidente.

6. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in esame.

7. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di cinque minuti mentre la durata di un intervento orale non può superare i dieci minuti. La dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti.

8. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza i limiti di cui innanzi possono essere superati su decisione del Presidente, comunicata all'assemblea prima dell'inizio della discussione. La richiesta di modifica dei limiti suddetti può essere avanzata da uno o più capi gruppo consiliari.

9. Quando l'intervento eccede il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concluderlo; se questi persiste, può toglierli la parola. Eguale facoltà è in capo al Presidente nei confronti dell'oratore che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene.

Art.48 (Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il coinvolgimento del Consigliere a qualsiasi titolo, ovvero l'attribuzione diretta o indiretta allo stesso, di fatti non veri od opinioni non espresse, in relazione al suo ruolo istituzionale.

2. Il Consigliere, che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola al termine del dibattito sull'argomento.

Art.49 (Gli emendamenti)

1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente prima della discussione delle proposte o delle singole parti di esse, alle quali si riferiscono, nei modi e con le procedure previste all'art.17.

Art.50 (Ordine del giorno)

1. Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale possono essere presentati ordini del giorno.

2. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio.

3. Gli stessi sono votati subito dopo la loro discussione, secondo l'ordine di presentazione.

4. Gli ordini del giorno devono essere depositati, firmati, sul tavolo della Presidenza.

Art.51

(Argomenti non attinenti all'ordine del giorno- Integrazioni ordine del giorno)

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio Comunale se non sia compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati depositati, entro i termini previsti nel presente regolamento, presso la Segreteria Comunale.
2. In caso di urgenza possono essere introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, ma su di esse non si può procedere a deliberazione se non dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima con apposita integrazione dell'ordine del giorno; i relativi atti dovranno essere messi a disposizione dei Consiglieri entro le ore 8,00 del giorno successivo all'invio dell'avviso.
3. Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno; su tali comunicazioni non si potrà aprire discussione, nè procedere a deliberazioni; tuttavia potranno essere presentate, sulle medesime, mozioni da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
4. Ogni Consigliere potrà chiedere parola ed avrà diritto di ottenerla per celebrazione di eventi o per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo.

Art. 52

(Questioni pregiudiziali e sospensioni)

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Le questioni di legittimità devono distinguersi da quelle di merito o svolgersi con votazioni separate. Se concorrono più questioni sospensive, ha luogo un'unica discussione ed il Consiglio delibera con un'unica votazione.

Art.53

(Consultazioni)

1. A norma dello Statuto, il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della Comunità locale. In tal caso, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia di indire apposita riunione, indicando le categorie od i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

Art.54

(Discussioni di interrogazioni ed interpellanze)

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la loro presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva alla presentazione stessa, se pervenute almeno dieci giorni prima della convocazione, altrimenti saranno poste in discussione nella seduta successiva.

2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga posta in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.

3. Il Presidente può, ove ne riconosca il carattere di urgenza, rispondere o far rispondere, anche immediatamente, alle interrogazioni che vengono presentate a seduta aperta del Consiglio. Egli può anche consentire lo svolgimento di una interpellanza nella adunanza successiva a quella della sua presentazione quando questa avvenga in corso di seduta.

4. Qualora una interrogazione venga presentata a seduta già chiusa, l'interrogante può chiedere la risposta scritta.

Art.55

(Dichiarazione dell'interrogante)

1. L'interrogante dopo aver illustrato la propria interrogazione per una durata di tempo non superiore a cinque minuti dovrà attendere la risposta dell'interrogato che avrà il medesimo tempo a disposizione. L'interrogante in un tempo non superiore ad un minuto avrà diritto di replica.

2. Ove le interrogazioni fossero firmate da più consiglieri, il diritto di illustrazione e replica spetta soltanto al primo dei firmatari e, in caso di assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.

Art.56

(Interrogazioni - interpellanze stesso argomento)

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici connessi od analoghi possono essere svolte contemporaneamente.

2. Nessun consigliere può svolgere più di due interrogazioni, interpellanze o mozioni nella stessa adunanza; parimenti non può presentare più di un ordine del giorno nella medesima adunanza.

3. La discussione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale.

Art.57

(Mozione d'ordine)

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, il rilievo sul modo o l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o si intenda procedere alla votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente questi può appellarsi al consiglio che decide per alzata di mano, senza discussione.

Art.58

(Chiusura della discussione - Dichiarazione di voto)

1. Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per ciascuna di queste dichiarazioni non potrà superare i tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
4. Ove si tratti di proposta composta da diversi articoli, capitoli o voci, il Consiglio, ove richiesto anche da un solo Consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci. E' ammessa la votazione per parti separate.
5. Ha precedenza la votazione sugli emendamenti soppressivi. Segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.
6. Gli emendamenti presentati dalle commissioni hanno la precedenza su quelli presentati da singoli consiglieri.
7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
8. Qualora si sia proceduto a votazioni per articoli, capitoli o voci separate, ovvero quando siano stati accolti emendamenti, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

Art.59

(La partecipazione del Segretario all'adunanza)

1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni su richiesta del Presidente intervenendo sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sia stato già espresso il parere, in sede di istruttoria, da parte dei Dirigenti.
2. Il Segretario generale, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento degli organi comunali.

Art.60

(I verbali dell'adunanza - Redazione e firma)

1. I verbali delle adunanze sono gli atti pubblici che documentano la volontà espressa attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

2. Sono redatti dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Vice Segretario Generale e dell'ausilio di dipendenti addetti alla Segreteria Generale. Oltre l'indicazione nominativa dei Consiglieri presenti, devono contenere la sintesi degli interventi, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, come pure il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Nei verbali dovrà essere indicato il nome dei Consiglieri che si sono astenuti.

Gli stessi verbali sono stesi nella forma più ampia possibile, salva la facoltà del Segretario di stenderli in forma più concisa senza peraltro snaturare il contenuto essenziale della discussione.

E' fatta salva la facoltà di ogni Consigliere di far inserire nel corpo delle deliberazioni la propria dichiarazione di voto, come pure le proprie dichiarazioni espresse nel corso della discussione. Il Consigliere ha la facoltà di dettarle o di formularle per iscritto seduta stante.

3. Per ogni pratica che si conclude con atto deliberativo il processo verbale si identifica con la deliberazione stessa.

Art.61

(Registrazione fonica - Stenotipia)

1. Ai fini della corretta verbalizzazione ogni intervento da parte del consigliere, o di persona autorizzata, deve essere effettuato mediante microfono attivato dal servizio fonico del Consiglio, con il quale sarà amplificata la voce in aula e sarà garantita una registrazione audio di buona qualità o il resoconto stenotipato; in quest'ultimo caso il Segretario Generale si asterrà dal verbalizzare il dibattito e sarà allegato alla deliberazione il resoconto stenotipato consegnato dall'incaricato del servizio.

2. Il Consigliere che non si attiene alle modalità descritte nel comma precedente non potrà contestare eventuali carenze nella verbalizzazione.

PARTE IV LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 62 (La competenza esclusiva)

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nelle materie indicate all'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 e nelle altre materie fissate dallo Statuto.

Art.63 (Conflitti di attribuzione)

1. Il Presidente, di intesa con i Capi Gruppo Consiliari, in apposita riunione, dirime i conflitti di attribuzione tra gli organi comunali.

2. Alla riunione partecipa il Segretario Generale che si pronuncia per iscritto sulla legittimità della decisione adottata circa la competenza.

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art.64 (Forma e contenuti)

1. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio è necessario acquisire ed inserire il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del dirigente del Settore interessato e del responsabile della Ragioneria, se dovuto. Può essere richiesto dal Presidente, al Segretario Generale, il parere in ordine alla conformità e legittimità della proposta, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2. Ciascuna deliberazione deve contenere in premessa le motivazioni di fatto e le ragioni di diritto dell'adottanda decisione.

3. Il dispositivo della decisione deve essere definito per punti precisi o articoli.

4. Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente del Settore interessato, il parere sarà espresso dal responsabile del servizio, che sia inquadrato almeno nella categ. D3 ed in via sussidiaria dal Segretario Generale.

Art.65 (Approvazione - revoca - modifica)

1. Quando non sia disposto diversamente dalla legge o dallo statuto, ciascuna deliberazione è approvata a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, tenuto conto del quorum strutturale per la validità della seduta.

2. Le delibere possono essere revocate a maggioranza dei voti validi per motivi di merito o annullate per ragioni di legittimità o riformulate per integrazioni e/o correzioni.

3. Ogni modificazione di delibera deve essere motivata.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art.66 (Votazione per alzata di mano)

1. L'assemblea vota per alzata di mano, o mediante votazione con sistema elettronico, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento.

2. Della votazione avvenuta per alzata di mano, o mediante sistema elettronico può chiedersi immediatamente dopo la proclamazione del risultato la controprova intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula dei consiglieri che non hanno preso parte alla votazione oggetto di controprova ed ordinato la chiusura delle porte.

Art.67 (Votazione per appello nominale)

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.

2. Detta votazione può essere richiesta da almeno tre Consiglieri. La richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione.

3. Il Segretario Generale procede all'appello per ordine alfabetico o di voti riportati da parte dei consiglieri al momento dell'elezione.

4. Esaurito l'appello, il Presidente fa ripetere la chiamata dei Consiglieri che non hanno risposto al primo.

5. Le votazioni hanno luogo sempre per appello nominale sulla mozione di sfiducia.

Art.68 (Votazione a scrutinio segreto)

1. Le sole deliberazioni concernenti persone si approvano a scrutinio segreto. In caso di nomina o elezione di rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad altri Enti, società ed istituzioni, si procede a separate votazioni per l'elezione dei membri di maggioranza e per l'elezione dei membri di minoranza, ove sia previsto.

2. terminate le votazioni, il Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri solo nel caso di votazione segreta, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con le modalità riportate negli articoli successivi.

Art.69
(Astensione dei Consiglieri)

1. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
2. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di cui sopra è valido anche quando si tratti di questioni riguardanti soci anche di fatto del Consigliere.

Art.70
(Proclamazione del risultato)

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".
2. Se si verificano irregolarità, il Presidente può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.

Art.71
(Votazione per nomina di persone)

1. Ciascun consigliere dovrà scrivere il nome e cognome delle persone a favore delle quali vota nel foglio che verrà distribuito in bianco (a cura della presidenza) che dovrà portare la seguente intestazione "Consiglio comunale di Policoro" e dovrà essere per tutti di eguale formato.
2. Sulla scheda si scrive soltanto, nell'ordine, il nome e cognome delle persone da votare, senza aggiungere o far precedere titoli accademici, di onorificenza o di qualsiasi altro genere tali da violare la segretezza del voto e la individuazione del votante, pena la nullità del voto.
3. In caso di omonimia si aggiunge la data di nascita.

Art.72
(Votazione distinta per ogni proposta)

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Il voto finale di ogni proposta articolata in più parti, come sui bilanci e sui consuntivi, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione generale e la votazione delle singole parti della proposta.

Art.73
(Modalità della votazione pubblica)

1. Quando sia richiesto, per legge, il voto palese, i consiglieri votano normalmente per alzata di mano.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, non è ammesso di esprimere nella stessa scheda il voto per più proposte.
3. Quando si deve far luogo alla nomina di Commissioni, salvo che la legge disponga diversamente, si provvede con votazione unica per tutti i componenti da eleggere.
4. La mozione di sfiducia al Sindaco è votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. Il Presidente del Consiglio se non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma 6° vi provvede, previa diffida, il Prefetto.
8. Il computo dei votanti ed il risultato di ogni votazione è fatto e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori, il Presidente stesso, quindi lo proclama.
9. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei votanti; non dovrà risultare mai inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
In particolare, la maggioranza assoluta dei votanti è richiesta per i seguenti oggetti:
 - a) le deliberazioni per assunzione dei mutui di qualsiasi specie;
 - b) le deliberazioni che vincolano il Comune per oltre 5 anni;
 - c) le deliberazioni per concessione di un pubblico servizio.

PARTE V COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74 (Tipologia delle Commissioni Consiliari)

1. Ai fini del presente regolamento le Commissioni si distinguono in:
- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
 - b) commissioni consiliari d'indagine;
 - c) commissioni consiliari speciali (consultive, straordinarie, di studio).

Art.75 (Commissioni Consiliari permanenti)

1. Ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, sono istituite nell'ambito del Consiglio Comunale, oltre a quella della Conferenza dei Capi Gruppo come richiamata nel precedente art. 9, quattro Commissioni consiliari permanenti, che concorrono con il Consiglio nei compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento funzionali dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni consiliari sono così costituite per settore di competenza:

a) **Politica Sociale e Culturale:** Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Pari opportunità, Rapporti istituzionali, Pace e Gemellaggi, Cultura e Beni Culturali, Sport e spettacoli, Servizi Sociali e solidarietà, problemi del personale

b) **Programmazione e Politica del Territorio:** Assetto e Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Viabilità e Trasporti, Protezione Civile, Polizia Municipale, Difesa del suolo; Tutela ambientale, Verde pubblico;

c) **Attività Economica e Settori Produttivi:** Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi Comunali, Problemi del Lavoro e dell'Occupazione, Formazione Professionale; Turismo; innovazione tecnologica e scientifica; informatizzazione

d) **Programmazione economica:** Bilancio e programmazione, Politiche comunitarie, Cooperazione,

Art.76 (Funzioni)

1. Le Commissioni permanenti, in quanto articolazioni del Consiglio Comunale svolgono funzioni consultive, propositive, istruttorie, redigenti e di studio.

Specificatamente:

a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta e dagli Assessori;

b) hanno potere di iniziativa per la presentazione in Consiglio Comunale di O.d.G., proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, fermo restando l'iniziativa propositiva dei singoli Consiglieri Comunali;

- c) relazionano al Consiglio circa la gestione e la problematica riguardante Enti, Aziende, Società ed altre forme associative comunali;
- d) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico della Città e della amministrazione.

2. Spetta alle Commissioni, inoltre, assumere iniziative ed approfondimenti:

- a) in tema di controllo della gestione;
- b) nella formazione del programma di investimento;
- c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- d) nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
- e) su tutti gli atti inviati dal Sindaco, dagli Assessori o dalla Giunta.

3. I pareri di cui alla lettera a) devono essere resi entro il termine massimo di 15 giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve; trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato dal Consiglio, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione.

4. Per tutto ciò che attiene allo svolgimento della loro attività, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione comunale.

5. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri (ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) non favorevoli dai Dirigenti di settore o quando sia richiesto dal Segretario generale. La Commissione dovrà esprimere il relativo parere entro dieci giorni dalla richiesta.

6. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo con sollecitudine, riferendo all'Assemblea consiliare sulla propria attività almeno una volta ogni trimestre, con relazioni scritte da illustrare a cura del Presidente della Commissione o di altro componente delegato.

Art.77 (Audizioni)

1. Tutte le Commissioni consiliari hanno facoltà di procedere all'audizione:

- a) dei Consiglieri comunali e degli Assessori;
- b) del Segretario generale, dei dipendenti comunali e dei revisori dei conti;
- c) dei rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione, nel caso di Commissioni d'indagine, restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

3. La Commissione ove lo ritenga opportuno può decidere preventivamente, a maggioranza, di farsi assistere da esperti nella materia oggetto di discussione esterni all'apparato comunale. In tal caso, ogni gruppo presente in Consiglio e rappresentato in Commissione può designare un solo esperto, senza alcun onere a carico del bilancio.

Art.78

(Costituzione delle Commissioni permanenti)

1. Ciascuna delle quattro commissioni, come individuate nel comma 2 del precedente art. 75, è composta da cinque consiglieri, di cui tre in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e due in rappresentanza dei gruppi di opposizione.

2. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dalla convalida degli eletti, costituisce nel proprio ambito le Commissioni consiliari permanenti che restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. Nella delibera costitutiva delle Commissioni dovranno essere stabiliti:

a) il numero dei componenti da attribuire a ciascun gruppo consiliare, facendo salvo il diritto per ciascun consigliere, con esclusione del Sindaco e del Presidente del Consiglio, alla designazione in una delle commissioni costituite;

b) il settore di competenza di ciascuna commissione assegnata ad ognuno dei gruppi consiliari.

Art.79

(Nomina dei componenti delle Commissioni)

1. Entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle Commissioni, i Capigruppo consiliari provvedono alla designazione dei rispettivi rappresentanti.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma sarà nominato il consigliere capogruppo ed eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Alla nomina di tutte le Commissioni provvede il Presidente entro cinque giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione. Con lo stesso atto, da notificare entro cinque giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, sarà fissata la data della prima riunione che sarà presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Art.80

(Partecipazione ai lavori delle commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, gli Assessori per le materie di competenza ed il Segretario generale partecipano ai lavori delle Commissioni permanenti senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze ma con diritto di intervento. L'assessore proponente o il relatore è tenuto a partecipare per l'illustrazione dell'argomento.

2. Partecipano ai lavori, se invitati, e comunque senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle adunanze, i dirigenti responsabili (o i loro delegati) dell'area i cui affari rientrano nella competenza della Commissione interessata.

3. Alle sedute possono essere invitati ulteriori soggetti interni ed esterni all'Ente, il cui apporto sia ritenuto opportuno da parte della Commissione, a maggioranza, per acquisire gli elementi conoscitivi necessari connessi all'oggetto in trattazione.

Art.81
(Presidenza)

1. Ogni Commissione elegga, al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente. All'elezione si procede con voto palese: è eletto Presidente il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti; Vice Presidente è eletto il secondo Consigliere per numero di preferenze. A parità di voti è eletto il Consigliere più anziano.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il Presidente del Consiglio comunale e i componenti della Commissione.
3. Il Presidente rappresenta la Commissione; tiene i contatti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta, regola i lavori della Commissione, disciplina i dibattiti e provvede a trasmettere le risoluzioni adottate agli Organi interessati.
4. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione ed in particolare alla formazione dell'O.d.G..
5. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della Commissione deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio, che partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto.
6. Lo stesso Consigliere non può presiedere più di una Commissione consiliare.
7. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna Commissione consiliare.

Art.82
(Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per un periodo di anni due e mesi sei, facendo salva la possibilità di riproposizione con le modalità richiamate nel comma 1° del precedente art.81.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5), e con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice Presidente provvede alla convocazione della Commissione per l'elezione del nuovo Presidente entro 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca. La seduta per la nomina del nuovo Presidente è presieduta dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata nello stesso termine dal Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.
4. In caso di mancato rispetto dei termini, la Commissione viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede senza diritto di voto.

Art.83
(Segreteria Commissioni)

1. Le funzioni di segretario ed eventualmente di vicesegretario delle Commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale di qualifica, di norma, non inferiore a quella di Istruttore U.O.S., nominato dal Segretario generale.

2. Il Segretario della Commissione ha il compito:

- a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della Commissione;
- b) di partecipare ai lavori delle Commissioni e redigere i verbali;
- c) di curare la redazione dei verbali assicurandone l'invio, entro i tre giorni feriali successivi, al Segretario generale, il quale, impartite le opportune direttive ai responsabili degli uffici, entro i due giorni feriali successivi, ne trasmette copia al Sindaco e agli assessori competenti; i suddetti verbali sono a disposizione del capigruppo e dei revisori dei conti.

3. Il Segretario della Commissione non può esimersi dal partecipare ai lavori della Commissione salvo che per giustificati motivi.

4. Il verbale va sottoscritto dal Segretario e da tutti i componenti intervenuti.

Art.84
(Convocazione)

1. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) a richiesta del Sindaco;
- c) a richiesta di un Assessore;
- d) a richiesta di almeno tre componenti.

2. Le richieste di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1° debbono avere luogo entro 10 giorni dall'acquisizione delle richieste al protocollo speciale della Commissione.

3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma deve essere notificato almeno tre giorni precedenti quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le rispettive Commissioni;
- b) al Presidente del Consiglio;
- c) al Sindaco;
- d) all'Assessore delegato all'affare in trattazione;
- e) al Presidente dei revisori dei conti;
- f) al Segretario generale;
- g) essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno dovranno essere messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma almeno dalle ore 9,00 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

6. le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono almeno una volta ogni due mesi, e comunque ogni volta che vi siano rilevanti argomenti di competenza del Consiglio comunale che le riguardino.

Art.85 (Validità delle sedute)

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sono presenti il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ed almeno altri due componenti.

2. Quando la riunione vada deserta o quando la Commissione si costituisce in modo invalido, il Segretario è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

3. Ogni componente ha diritto ad un voto; i provvedimenti sono adottati a maggioranza semplice dei voti.

Art.86 (Conferenza Presidenti, riunioni congiunte)

1. Il Presidente del Consiglio comunale indice la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consultive permanenti per coordinare il lavoro di tutte le Commissioni.

2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il Presidente del Consiglio, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.

3. Alle riunioni di cui ai punti 1 e 2 partecipa di diritto il Sindaco.

Art.87 (Sostituzione dei componenti)

1. Decadono dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo cessano dalla carica di Consigliere.

2. Decadono dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.

3. I gruppi consiliari possono sostituire in qualsiasi momento il proprio rappresentante in seno a ciascuna Commissione, previa comunicazione scritta del capo gruppo al Presidente del Consiglio.

4. Alle sostituzioni anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Presidente del Consiglio, previa designazione del capogruppo interessato.

5. In caso di temporaneo impedimento, ciascun membro della Commissione, ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo, previa autorizzazione scritta del proprio capogruppo. La sostituzione non ha effetto se l'autorizzazione scritta non è allegata al verbale.

6. Presidente e Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere sostituiti.

Art.88
(Commissione d'indagine)

1. Ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto comunale il Consiglio Comunale – a maggioranza assoluta dei propri membri – può istituire al proprio interno Commissioni di indagine, sull'attività dell'amministrazione.
2. I componenti la Commissione, collegialmente hanno un ampio potere di indagine, come ascoltare dipendenti comunali o qualsiasi cittadino, prendere contatti con altri enti, aziende o istituzioni dipendenti e/o collegati con il Comune, acquisire documenti, esigere relazioni e pareri anche scritti dai Dirigenti e svolgere qualunque azione non contrastante con le leggi ed i regolamenti vigenti che sia comunque utile ai fini della predisposizione del documento finale delle cui risultanze la Commissione farà rapporto al Consiglio Comunale in seduta segreta.
3. Ove la Commissione accerti la violazione di una norma civile, penale, amministrativa e contabile si attiveranno previo atto formale del Consiglio le azioni giurisdizionali del caso.
4. La Presidenza della Commissione d'indagine è attribuita ad un consigliere appartenente alla minoranza.
5. Le commissioni saranno convocate almeno tre giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso di convocazione sarà inoltrato con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni dovranno relazionare sempre per iscritto al Consiglio entro il termine loro assegnato nella deliberazione di nomina salvo eventuali proroghe che saranno concesse sempre con atto deliberativo.
7. La relazione finale dovrà essere recapitata al domicilio dei consiglieri unitamente all'avviso di convocazione della seduta consiliare nella quale dovrà essere discusso l'argomento.
8. La Commissione deciderà sempre con la maggioranza dei suoi componenti ma i dissenzienti, dietro loro richiesta, hanno il diritto di far risultare a verbale, le motivazioni del dissenso o del voto contrario.
9. La relazione dovrà contenere nelle premesse l'esposizione sintetica dei fatti, delle circostanze, delle testimonianze e dei documenti, e nella parte finale le considerazioni della Commissione accompagnate da concrete proposte e conclusioni.
10. Essa può validamente riunirsi solo con la presenza della metà più uno dei componenti; a parità di voti, prevale ai fini del computo dei voti quello del Presidente. Le sedute sono segrete ed il voto è sempre palese.
11. Il numero dei componenti, Presidente compreso, è di n. 5 membri di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza.
12. La Commissione sarà composta di soli Consiglieri ma potrà avvalersi, all'occorrenza, di esperti esterni all'apparato comunale, previa autorizzazione formale del Presidente del Consiglio e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate all'ufficio di Presidenza. La scelta degli stessi avverrà con la delibera di incarico da parte del Consiglio Comunale solo nel caso sia necessario impegnare somme di bilancio.

13. Qualunque azione compresa tra le prerogative della Commissione non necessita dell'autorizzazione o approvazione preventiva o successiva del Presidente del Consiglio, della Giunta o del singolo Assessore.

14. Sono vietate sottocommissioni ed al solo Presidente possono essere assegnati compiti interlocutori di preparazione dei lavori della Commissione.

15. Su proposta di almeno 1/5 dei Consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio la nomina della Commissione può essere in qualunque momento motivatamente revocata: in tal caso il Consiglio può ritenere sufficiente il lavoro già svolto o nominare una nuova Commissione o ritenere inutile la prosecuzione dell'indagine avviata.

16. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale individuato dal Segretario Generale su proposta del Presidente della stessa Commissione.

17. Il Consiglio preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

18. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario generale che ne cura la conservazione. Fino a quel momento i componenti della Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art.89

(Commissioni di studio e Commissioni speciali)

1. Ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali con l'incarico di studiare argomenti di rilevante e particolare interesse, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti, prevedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni oltre la partecipazione del Segretario generale anche la partecipazione di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico, con la quale sono anche stabilite le modalità e la durata delle stesse e, in via definitiva, la copertura finanziaria a carico dell'Ente nonché il nominativo del dipendente comunale con funzioni di Segretario.

2. Il Presidente della Commissione, riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato a conclusione dell'incarico.

3. Tale Commissione speciale è incaricata di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali.

Art.90
(Indennità di presenza)

1. Ai componenti di tutte le Commissioni, ai loro delegati presenti alle riunioni, spetta l'indennità di presenza nella misura stabilita dalle vigenti leggi.
2. Il conteggio delle presenze e la conseguente liquidazione delle competenze avverrà alla fine di ogni semestre.
3. Il segretario di ogni Commissione effettuerà il conteggio delle presenze e lo trasmetterà al Segretario Generale affinché predisponga le procedure di liquidazione.

Art.91
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto per le Commissioni consultive permanenti si applicano le norme che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 96 e 97 per le Commissioni di indagine, di studio e speciali, si applicano le norme che disciplinano il funzionamento delle Commissioni consultive permanenti.

PARTE VI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art.92
(Leggi ed atti regolamentari)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate nell'ordine, in quanto applicabili:
 - a) le leggi ed i regolamenti di attuazione vigenti in materia;
 - b) lo Statuto;

Art.93
(Pubblicità e diffusione del presente regolamento)

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso apposito ufficio perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento a cura del Segretario generale sarà inviata:
 - a tutti i consiglieri e gli assessori in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
 - ai revisori dei conti;

Art.94
(Norma transitoria e finale)

1. Per le sole parti non applicabili del presente Regolamento, rimangono in vigore tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto comunale.

Art.95
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.